



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE N. 111 DEL 02/07/2024

**OGGETTO: ACCOGLIMENTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DEL
DIPENDENTE MATRICOLA N. 226 A DECORRERE DAL 1° AGOSTO
2024.**

L'anno duemilaventiquattro, addì due del mese di luglio, nel proprio Ufficio presso la Sede dell'Ente, il Segretario Direttore Generale adotta la presente determinazione sull'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 individua fra i compiti demandati ai dirigenti degli EE.LL. l'attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Amministrazione definiti attraverso atti di indirizzo, l'adozione e l'emanazione degli atti di gestione dei procedimenti amministrativi, di gestione del personale e degli atti ai medesimi dirigenti attribuiti dalla Legge, dalle norme regolamentari e dallo Statuto,
- gli interventi organizzativi e gestionali demandati alla competenza di ciascun dirigente debbono essere finalizzati - tra l'altro - a conferire alla struttura cui ognuno è preposto la maggiore flessibilità possibile, nonché a dare concreta attuazione ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché di trasparenza dell'attività amministrativa;

Considerato che il dipendente Matricola n. 226, Operatore Socio Sanitario, in servizio con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time 75%) e indeterminato dal 1° gennaio 2008, con nota acquisita al prot. 1484/III.I.67 del 02 luglio 2024, ha rassegnato le dimissioni volontarie dal servizio a decorrere dal 1° agosto 2024 (ultimo giorno di lavoro 31 luglio 2024), motivate da esigenze personali;

Richiamati:

- l'art.27 quater del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Enti Locali sottoscritto in data 6 luglio 1995, introdotto dall'art.6 del C.C.N.L. del 13 maggio 1996, il quale, al comma 2, prevede che *“Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso”*;

- l'art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 09/05/2006, il quale prevede ai commi 4 e 5 stabilisce che:
*“1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal Caso non si applica il comma 4.”*

Rilevato che, essendo la dipendente in servizio presso questo ente a tempo indeterminato a far data dal 01.01.2008, il termine di preavviso è fissato in due mesi;

Valutato, ulteriormente, che il periodo di preavviso assolve alla funzione di “attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell'improvvisa cessazione del rapporto” per la parte che subisce;

Preso atto che le dimissioni del dipendente non rispettano il periodo di preavviso contrattualmente previsto;

Visto il fascicolo personale del lavoratore e valutato che le dimissioni, pur non rispettando il periodo di preavviso contrattualmente previsto, non recano alcun danno al datore di lavoro;

Ritenuto, in questa sede, di dover prendere atto delle dimissioni volontarie del dipendente in oggetto e, conseguentemente, di sancire la risoluzione del rapporto di lavoro con lo stesso, a far data 1° agosto 2024 (ultimo giorno lavorativo 31 luglio 2024), senza trattenere allo stesso alcuna indennità sostitutiva per il mancato preavviso;

Visto il D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 il quale stabilisce all'art. 5 comma 8 che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”;

Visti:

- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi
- Il D. lgs 118/2011 e s.m.i.,
- Il D. lgs. 267/2000 e s.m.i.,
- Il D. lgs. 165/2001,
- Lo Statuto;

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE


Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, e dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

1. Di prendere atto delle dimissioni volontarie del dipendente matricola n. 226, in servizio presso questo Ente in qualità di Operatore Socio Sanitario, in servizio con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time 75%) e indeterminato dal 1° gennaio 2008, presentate con nota acquisita al prot. 1484/III.I.67 del 02 luglio 2024, con effetto dal 01.08.2024 (ultimo giorno lavorativo 31.07.2024).
2. Di dare atto che, le dimissioni del lavoratore matricola 226, pur non rispettando il periodo preavviso contrattualmente previsto, non recano alcun danno al datore di lavoro;
3. Di accettare le dimissioni senza peraltro trattenere al lavoratore alcuna indennità sostitutiva per il mancato preavviso;
4. Di comunicare il tenore del presente provvedimento al dipendente interessato e al Coordinatore Responsabile dell'Area socio- assistenziale;
5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio.

Saluzzo, 02/07/2024



**IL SEGRETARIO
DIRETTORE GENERALE**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
Dott. PERRONE Massimo